

Polizza per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Ecco Casa

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio e furto e fornisce assistenza all'assicurato in caso di necessità a seguito di un sinistro, nonché la copertura dei rischi di responsabilità civile relativi alla qualità di proprietario di un abitazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate (fabbricato, oggetti pregiati, gioielli) in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli, fumo, caduta di ascensori.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di i danni al contenuto delle abitazioni causati da furto e rapina.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile della proprietà del fabbricato":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni involontariamente cagionati dall'assicurato a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del fabbricato adibito a dimora abituale o saltuaria. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la garanzia copre sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni relativi alla sua quota a carico della proprietà comune.
- ✓ **Garanzia "assistenza" in caso di sinistri previsti in polizza consistente in:** (i) invio di un idraulico; (ii) invio di un elettricista; (iii) invio di un fabbro; (iv) spese di albergo; (v) rientro anticipato. **Tali prestazioni di assistenza sono concesse non più di tre volte per ciascun anno di validità della polizza.**

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile della proprietà e del fabbricato" sono esclusi i danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o in custodia. Inoltre, non sono considerati terzi: (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato; (ii) le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia del fabbricato e dei relativi impianti.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! i danni causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, occupazione militare;
- ! i danni quali conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, alluvioni, inondazioni, valanghe;
- ! i danni derivanti di smarrimento o di furto delle cose assicurate;
- ! i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ! i danni indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento delle cose assicurate;
- ! i danni causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, tossiche, inquinanti.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi i danni:

- ! conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- ! conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, trombe d'aria, uragani, ed altri sconvolgimenti della natura, Alluvioni o Inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- ! avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustodite per più di 45 giorni consecutivi, fatta eccezione Gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, per i quali il limite è di 15 giorni.
- ! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ! causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- ! a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità della proprietà del fabbricato", l'assicurazione non comprende:

- ! i danni derivanti lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs n. 81/08;
- ! i danni derivanti da infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna;
- ! i danni derivanti da furto;
- ! i danni derivanti da incendio del fabbricato, limitatamente ai danni alle cose;
- ! i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ! i danni derivanti da inquinamento o contaminazione dell'atmosfera.

Con riferimento alla garanzia "assistenza", la copertura non è operante:

- ! per eventi provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ! in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza, limitatamente alla prestazione di assistenza "rientro anticipato";
- ! con riferimento alla prestazione di assistenza "invio di un idraulico" sono esclusi: (i) gli eventi dovuti a guasti e otturazione di rubinetti o tubature (ii) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili; (iii) i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;
- ! con riferimento alla prestazione di assistenza "invio di un elettricista" sono esclusi gli interventi dovuti a: (i) corto circuito provocato da imperizia dell'assicurato; (ii) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; (iii) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; (iv) i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture valgono per i beni ubicati all'interno del territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile.

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.

- In caso di trasloco in abitazione diversa, l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto anche se ne sia concesso il frazionamento in più rate. È possibile suddividere il pagamento in rate senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. Alla scadenza, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile esercitare il diritto di recesso inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.